

Spett.le
Civica Amministrazione Comunale di
MARANO PRINCIPATO

Alla c.a. del Sig. Sindaco
Alla c.a. del Segretario Generale

Oggetto: parere sulla Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA Data Protection Impact Assessment) redatta dal Comune di Marano Principato ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/579

Spett.le Amministrazione, il sottoscritto Avv. Rudy Caltagirone, in qualità di DPO dell'Amministrazione Comunale, vista la richiesta di parere di conformità della DPIA redatta dall'Amministrazione Comunale, significo quanto in appresso.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e loro libera circolazione l'Amministrazione ha già adottato i seguenti atti:

- deliberazione C.C. N. 12 del 26.03.2018 ad oggetto: "Approvazione Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", esecutiva;
- deliberazione G.C. N. 73 del 22.06.2018 ad oggetto: "Linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Adattamento dell'organizzazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679";

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 occorre predisporre ed adottare il "Registro degli incidenti di sicurezza e delle violazioni di dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del Regolamento UE 679/2016, l'Amministrazione ha approvato con Deliberazione n.79 del 25/05/2022 il "Registro degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali" allegato alla stessa deliberazione per farne parte integrante e sostanziale come allegato "A", dandone la prescritta pubblicità legale con pubblicazione all'Albo Pretorio e con pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione di primo livello "Disposizioni Generali", sezione di secondo livello "Atti Generali" e Home Page/Privacy.

Preso atto che ai fini dell'adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali l'Ente deve dotarsi di apposita DPIA ai sensi dell'art. 35 GDPR.

Vista la DPIA redatta dall'Amministrazione e preso atto delle deliberazioni di cui sopra nonché dell'adozione del Registro degli incidenti di sicurezza.

Rilevato che:

ai sensi delle Linee-guida del Gruppo Articolo 29 in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (WP248) adottate il 4 aprile 2017

come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017, quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il regolamento 2016/679 obbliga i titolari a svolgere una valutazione di impatto prima di darvi inizio.

Stabilito che una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è un processo inteso a descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché a contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento di dati personali, valutando detti rischi e determinando le misure per affrontarli. Le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati sono strumenti importanti per la responsabilizzazione in quanto sostengono i titolari del trattamento non soltanto nel rispettare i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati, ma anche nel dimostrare che sono state adottate misure appropriate per garantire il rispetto del regolamento (cfr. anche l'articolo 24). In altre parole, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è un processo inteso a garantire e dimostrare la conformità.

Nel caso in esame è stato ritenuto necessario da redazione della DPIA in quanto (foglio 00. Assesment preliminare) l'Amministrazione svolge, in relazione alle procedure di ammissione la Bonus Sociale Idrico:

Elaborazione dei dati su larga scala, tenendo conto:

- *il numero di interessati (numero specifico di proporzione della popolazione pertinente),*
- *Il volume di dati e / o la gamma di diversi dati in elaborazione,*
- *La durata o la permanenza dell'attività di elaborazione dei dati,*
- *L'estensione geografica dell'attività di elaborazione.*

Esempio: Elaborazioni che riguardano l'intero parco clienti che rappresentano un numero rilevante (in termini di quota di mercato o in relazione al totale della popolazione interessata).

In ipotesi di trattamento di dati su larga scala, il regolamento generale sulla protezione dei dati non definisce la nozione di "su larga scala", tuttavia fornisce un orientamento in merito al considerando 91. Tuttavia il WP29 raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori di seguito elencati al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su larga scala:

- a. il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento;
- b. il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
- c. la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento;
- d. la portata geografica dell'attività di trattamento.

L'Amministrazione ritiene che i dati trattati nell'elaborazione delle procedure di ammissione al Bonus Sociale Idrico rientrino nell'ambito dell'elaborazione su larga scala, tenuto conto dei parametri di cui sopra.

La DPIA deve essere redatta in momento anteriore al trattamento, pertanto se tale trattamento ha avuto inizio in data posteriore alla redazione si ritiene che sotto questo profilo la DPIA sia conforme al regolamento, coerentemente con i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione per impostazione predefinita (articolo 25 e considerando 78).


A pag. 00 punto 18 valutare se i tra i dati relativi agli utenti siano ricompresi anche i dati di dipendenti del Comune.

A pag. 2 quanto alla base giuridica del trattamento si ritiene opportuno fare riferimento all'art. 2ter della legge 3 dicembre 2021 n. 205 che ha modificato l'art. 6 del GDPR in merito alla base giuridica del trattamento.

Inoltre con riferimento alle criticità rilevate quanto a controllo della correttezza dei dati e retention period, cancellazione ed anonimizzazione, nonché in relazione alle modalità per la gestione dei consensi che non paiono essere definiti, nonché il trattamento automatizzato, compresa la profilazione, con riferimento al quale non pare siano state definite un adeguato livello di protezione dei diritti degli Interessati al momento non si ritengono conformi al GDPR.

Cordiali saluti

Avv. Rudy Caltagirone

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.